



**COMUNE di CARFIZZI**  
**Bashkia e Karficit**  
Provincia di Crotone - Provinça e Kutronit

**DECRETO SINDACALE N 03 DEL 09/04/2024**

**OGGETTO: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA ALLA DIPENDENTE CHIARELLI VINCENZA MARIA CON CONSEGUENTE AUTOMATICA INDIVIDUAZIONE COME POSIZIONE DI LAVORO OGGETTO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE-ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE -**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che:

- l'art. 50, comma 10, del D.lgs n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabili dall'articolo 109 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- l'art. 109, comma 2, del D.lgs n. 267/2000 stabilisce che, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi;

**RICORDATO** che, in data 16 novembre 2022, è stato sottoscritto il nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali e che, tale contratto, agli artt. 16, 17, 18 e 19, prevede l'istituzione delle Elevate Qualificazioni;

**RICHIAMATI** testualmente:

- l'articolo 16 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16.11.2022 che recita *"1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL."*

*Tali posizioni richiedono:*

- *responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative;*

- responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;

- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

1. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.

4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti; b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori.”;

- l'art. 17 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021, che testualmente recita “:

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità...”;

- l'art. 19 co. 1, CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021, che, replicando la precedente disposizione del CCNL triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018, conferma che “Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di

*ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL”;*

**DATO ATTO**, nelle more dell'adeguamento della disciplina interna comunale, che la normativa prevista per gli incarichi di elevata qualificazione dal CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16.11.2022 replica, salvo modifiche marginali, le precedenti disposizioni del CCNL triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018 previste per le posizioni organizzative;

**VISTA** l'attuale struttura organizzativa dell'Ente ;

- AREA – E.Q. Finanziaria;
- AREA – E.Q. Anagrafe e Tributi;
- AREA – E.Q. Amministrativa;
- AREA – E.Q. Tecnica;

**VISTO** il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e Servizi;

**VISTA** la metodologia per l'attribuzione dell'incarico e la graduazione delle posizioni organizzative approvata con D.G.C. n. 42 del 17/05/2019 e, in particolare, gli artt. 4, 5 e 6;

**VISTO** lo Statuto comunale in vigore;

**VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165;

**VISTI** i C.C.N.L.;

**CONSIDERATO CHE**

- il posto di Istruttore Direttivo Area amministrativa del Comune di Carfizzi è attualmente vacante;
- al fine di garantire il corretto funzionamento della predetta Area amministrativa, con D.G.C. n. 3 del 26/01/2024, si è stabilito di continuare ad avvalersi, ai sensi dell'art. 1, c. 557 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, della prestazione lavorativa della Sig.ra Chiarelli Vincenza Maria- attualmente dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di San Nicola dell'Alto, ex categoria D ora Funzionario/EQ -per n. 12 ore settimanali fuori dall'orario di lavoro d'obbligo osservato presso l'Ente di appartenenza sino alla fine del mandato amministrativo, con soluzione anticipata in caso di conclusione dell'iter concorsuale *in itinere* demandato al competente Responsabile il compito degli atti conseguenti;
- la responsabilità dell' Area Amministrativa è in capo al Sindaco ex art. 53, comma 23 della Legge n. 388/2000;

**ATTESO** che il conferimento dell' incarico di Responsabile di Area/EQ rientra nella competenza del Sindaco;

**RITENUTO**, per tutto quanto sopra esposto, di nominare quale **RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA** la Sig.ra Chiarelli Vincenza Maria, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di San Nicola dell'Alto, ex categoria giuridica D e ora Funzionario, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.16 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16.11.2022, con conseguente automatica individuazione come posizione di lavoro oggetto di incarico di Elevata Qualificazione, per il periodo dalla data del presente atto e sino alla fine del mandato amministrativo, con soluzione anticipata in caso di conclusione dell'iter concorsuale *in itinere* e, comunque, fino all'emissione di un nuovo e diverso decreto;

**STABILITO** che, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento per la pesatura/graduazione degli incarichi di elevata qualificazione, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.16 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16.11.2022, viene stabilita la relativa retribuzione di posizione in € 5.980,00 lordi (rapportata a 12 ore per 13 mensilità), salvo conguaglio a seguito di pesatura da parte del NdV;

**RITENUTO** di attribuire alla stessa le responsabilità organizzative di cui all'art. 16, comma 1, lett. A, del CCNL 16.11.2022, unitamente all'indennità per la retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato, a seguito della valutazione effettuata dal NdV, come contrattualmente previsto;

**VISTO** l'art. 13, commi 1, 2 e 3, del nuovo CCNL relativo al comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16.11.2022, ai sensi del quale *“Art. 13 Norme di prima applicazione 1. Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL. 2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione). 3. Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza. ...”*;

**EVIDENZIATO** che, poiché il conferimento di tali incarichi rappresenta estrinsecazione del potere direttivo del datore di lavoro, sotto il profilo della specificità delle mansioni esigibili e poiché tali incarichi si inquadrano sicuramente, sulla base delle previsioni contrattuali, tra le mansioni proprie della previgente categoria D, ora Area dei Funzionari, il lavoratore, in presenza di tale atto di incarico, non può rifiutarlo. Infatti, si tratterebbe di un inadempimento contrattuale in quanto il lavoratore è tenuto a rendere le prestazioni dovute sulla base della declaratoria delle mansioni della categoria e del profilo di appartenenza, secondo le indicazioni e l'esigenza del datore di lavoro e non secondo le proprie autonome valutazioni;

## VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il C.C.N.L. relativo al comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16.11.2022;
- gli orientamenti applicativi ARAN;
- il vigente Statuto Comunale;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito.

## DECRETA

1. Di nominare, per il periodo dalla data di sottoscrizione del presente atto e sino alla fine del mandato amministrativo, con soluzione anticipata in caso di conclusione dell'iter concorsuale in itinere, quale **RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA** del Comune di Carfizzi, la Sig.ra Chiarelli Vincenza Maria, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di San Nicola dell' Alto, ex categoria giuridica D ed ora Funzionario, ed utilizzato dal Comune di Carfizzi come Funzionario Amministrativo per n. 12 ore settimanali extra – ufficio, ai sensi dell' art. 1, comma 557 della L.n. 311/2004, con conseguente attribuzione dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, stabilendo un'indennità di posizione pari ad € 5.980,00 lordi (rapportata a 12 ore per 13 mensilità), salvo conguaglio a seguito di pesatura da parte del NdV;
2. **Di dare atto** che la Sig.ra Chiarelli Vincenza Maria, in caso di assenza o impedimento, sarà sostituita dal Sindaco ex art. 53, comma 23 della Legge n., 388/2000;
3. **Di stabilire** che, con la sottoscrizione in calce, la medesima prende atto e accetta l'incarico;
4. **Di precisare** che l'indennità di EQ verrà determinata definitivamente, in base ai criteri di pesatura, dal Nucleo di valutazione, alla luce dell'art. 17, comma 2, CCNL del 16/11/2022;
5. **Di stabilire** che la retribuzione di posizione potrà essere modificata in qualsiasi momento, anche in relazione alle esigenze di bilancio;
6. **Di comunicare** il presente decreto al Segretario Comunale ed alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza e quanto di competenza;
7. **Di dare atto** che il Responsabile di Area, come sopra individuato, dovrà fornire dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
8. **Di dare atto** che:

- è nella facoltà del Sindaco modificare/revocare in qualsiasi momento il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 18, comma 3, CCNL del 16/11/2022;

- con il presente provvedimento, al soggetto come sopra incaricato sono conferite tutte le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2 e che pertanto ha facoltà di individuare e nominare i responsabili dei procedimenti afferenti l' Aree di competenza, nell'ambito del personale assegnato;

9. **Di dare atto** che, con l' adozione del presente atto, deve intendersi automaticamente revocato ogni precedente decreto di individuazione del Responsabile dell' Area Amministrativa, incompatibile con la presente nomina;

10.**Di trasmettere** copia del presente decreto al Responsabile del settore finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

11. **Di disporre** la pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio del Comune nonché sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le vigenti norme contenute nel D,Lgs. n. 33/2013.

**Il Sindaco**  
**f.to Dott. Mario Antonio Amato**

Per accettazione

f.to Chiarelli Vincenza Maria